

STATUTO

**OPERA SERVIZI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S. O IN BREVE
"OPERA SERVIZI SOC. COOP.
SOCIALE - O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA OLIVUCCI 1

Numero REA: FO - 320876

Codice fiscale: 03891130407

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" DEL REPERTORIO N. 56307/17148

----- S T A T U T O -----

--- OPERA SERVIZI società Cooperativa sociale - O.N.L.U.S. ---

-- o in breve OPERA SERVIZI soc. coop. sociale - O.N.L.U.S. --

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

Art. 1 (Costituzione e denominazione) -----

E' costituita con sede nel comune di Forlì, la Società Coope-
rativa denominata "OPERA SERVIZI società Cooperativa sociale
- O.N.L.U.S.", ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381. --

La Cooperativa potrà essere ad ogni effetto di Legge indica-
ta più brevemente "OPERA SERVIZI soc. coop. sociale -
O.N.L.U.S.". -----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla coope-
razione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle
società per azioni. -----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-
mere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,
filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)
ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune
sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci delibe-
rare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento
della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. -----

Art. 2 (Durata) -----

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050

(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

----- TITOLO II -----

----- SCOPO - OGGETTO -----

Art. 3 (Scopo mutualistico) -----

La Cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. -----

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. -----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. -----

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazio-

ne, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello
scopo sociale. -----

In relazione a quanto previsto dalla Legge 8 novembre 1991,
n. 381, articolo 1, comma 1, lettera a), la Cooperativa per-
segue il fine di organizzare servizi socio-sanitari, educati-
vi e riabilitativi in conto proprio e/o per conto terzi in
favore di anziani, portatori di handicap, minori, soggetti
svantaggiati e chiunque si trovi in situazioni di disagio so-
ciale. -----

Ai fini di un più efficace e completo raggiungimento delle
proprie finalità la Cooperativa si propone, altresì, in os-
servanza delle previsioni di cui alla Legge 8 novembre 1991
n. 381, articolo 1 comma 1, lettera b) l'obiettivo di orga-
nizzare, attraverso l'individuazione di un apposito ambito
aziendale dotato di autonomia organizzativa ed amministrati-
va, attività diverse (agricole, commerciali, industriali o di
servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge 8 novembre
1991 n. 381. -----

----- Art. 4 (Oggetto sociale) -----

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come
definito all'articolo precedente e in ossequio a quanto pre-
visto all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge 8 no-
vembre 1991 n. 381, e tenuto conto dei requisiti e degli in-
teressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa

	ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti	
	Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sa-	
	nitarie e/o educative: -----	
	a) organizzazione, realizzazione e gestione e in proprio o	
	per conto terzi, di attività e servizi socio-assistenziali,	
	sanitari ed educativi presso strutture di accoglienza per	
	persone anziane e/o con handicap, autosufficienti e non, mi-	
	nori o comunque soggetti svantaggiati o che si trovino in si-	
	tuazioni di disagio sociale, nonché servizi integrati per re-	
	sidenze protette; -----	
	b) organizzazione, realizzazione e gestione in proprio o per	
	conto terzi, di attività e servizi di assistenza domiciliare,	
	di sostegno, di riabilitazione rivolta ad anziani, diversa-	
	mente abili, minori o comunque soggetti svantaggiati o biso-	
	gnosi presso il proprio domicilio o altre strutture di acco-	
	glienza in genere; -----	
	c) organizzazione, realizzazione e gestione in proprio o per	
	conto terzi di attività di assistenza infermieristica e sani-	
	taria a carattere domiciliare; -----	
	d) organizzazione, realizzazione e gestione in proprio o per	
	conto terzi di servizi e centri di riabilitazione; -----	
	e) organizzazione, realizzazione e gestione in proprio o per	
	conto terzi di centri diurni ed altre strutture con carattere	
	educativo, animativo, di accoglienza e socializzazione e/o	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché	
	17	

altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; -----

f) organizzazione, realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di attività e servizi di assistenza all'infanzia nonché di servizi educativi rivolti alla medesima fascia di utenza; -----

g) promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale dei soci e dei terzi nei settori di attività della Cooperativa e non. ---

Inoltre, in ossequio a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

1. servizi di segretariato ed archivio, centralinisti, terminalisti, telefonisti; -----

2. attività amministrativa e contabile in genere per enti pubblici e privati; -----

3. servizi di pulizia di uffici, di aziende e locali pubblici e privati in genere; -----

4. servizio di bidellaggio e sorveglianza presso scuole di ogni ordine e grado; -----

5. pulizia di strade, piazze, giardini pubblici, parchi e aree verdi in genere; -----

6. gestione di animazione culturale, sportiva e organizzativa, allestimento feste popolari; -----

7. gestione di impianti sportivi e ricreativi; -----

8. eseguire lavori di tipografia, litografia, legatoria, editoria, di cartonaggio; -----

9. gestire strutture ricreative e di ristoro; -----

10. gestione di mense pubbliche e private o attività connesse o collegate; -----

11. raccolta differenziata e smaltimento di rifiuti, gestione di stazioni ecologiche attrezzate; -----

12. gestione di parcheggi, presidi, depositi per autoveicoli, motoveicoli, biciclette, nonché servizi di lavaggio auto; ----

13. esecuzione di piccole riparazioni e manutenzioni, lavori di falegnameria, idraulica, metalmeccanica, verniciatura, impianti elettrici, riparazioni calzature e biciclette, assemblaggio di imballi e altri prodotti, nonché attività artigianali, specializzate o semplici di manovalanza e/o assemblaggio presso qualunque azienda pubblica o privata; -----

14. officine meccaniche, lavanderie, stirerie e tintorie. ----

La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche

in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà perseguire lo scopo sociale, attraverso la realizzazione dell'oggetto, anche aderendo ad un "Gruppo Cooperativo paritetico" ai sensi dell'articolo 2545-septies o ad un Consorzio di cooperative. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI COOPERATORI -----

Art. 5 (Soci operatori) -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla Legge . -----

Possono assumere la qualifica di soci persone di ambo i sessi

che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli sco-

pi sociali e che svolgano arti o mestieri attinenti alla na-

tura dell'Impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la

loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializza-

zione professionale, possano svolgere direttamente attività

lavorativa nell'impresa sociale ed attivamente cooperare al

suo esercizio e al suo sviluppo secondo le modalità, forme e

tipologie consentite dalla Legge ed in conformità ai disposti

del Regolamento Interno. -----

Possono inoltre, compatibilmente con il loro stato soggetti-

vo, assumere la qualifica di soci le persone svantaggiate di

cui all'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381. -----

Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio colo-

ro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperati-

va, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo

gratuito in qualità di soci volontari a termini dell'articolo

2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381; nella domanda di ammis-

sione, oltre ai dati contenuti nel successivo articolo 7, do-

vrà essere espressamente specificata la volontarietà del rap-

porto associativo. Il numero dei soci volontari non può supe-

rare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volon-

tari non si applicano né i contratti collettivi, né le leggi

in materia di lavoro dipendente ed autonomo, secondo i crite-

ri contenuti nella Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive
modifiche ed integrazioni ad eccezione di quelle in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malat-
tie professionali. -----

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed
amministrativi in numero strettamente necessario al buon fun-
zionamento dell'impresa sociale. -----

Possono infine esser socie persone giuridiche pubbliche o
private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo
sviluppo delle attività delle cooperative sociali, nonché As-
sociazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di
concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. -----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in
proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società
che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo , si
trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con
la Cooperativa. -----

Art. 6 (Categoria speciale di soci) -----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del Codice
Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-
sente articolo. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci
cooperatori di cui al secondo comma del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo - al momento dell'ammissione ed in conformità con quanto previsto dal Regolamento Interno, prevedendo un termine comunque non superiore ai cinque anni ai sensi dell'articolo 2527 del Codice Civile. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del Codice Civile. -----

Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale

risarcimento del danno, con un preavviso di almeno quindici
giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto
sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del sud-
detto termine. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo
11 del presente statuto: -----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo
e finanziario del suo inserimento nell'impresa; -----
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
compagine societaria; -----
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Am-
ministrativo anche prima del termine fissato al momento del-
la sua ammissione. -----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-
nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto
di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-
cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai
soci lavoratori. -----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore
deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del-
l'Organo Amministrativo nel libro dei soci. -----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni
previste per i soci lavoratori. -----

Art. 7 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-
l'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,
se trattasi di persona fisica: -----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo
di nascita; -----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-
dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-
scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né
superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; ---

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente
il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-
mente adottate dagli organi sociali; -----

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle
clausole contenute nell'articolo 39 del presente Statuto; ----

f) dichiarazione di non essere nelle condizioni di incompati-
bilità previste dall'ultimo comma dell'articolo 5 del presen-
te statuto; -----

g) l'indicazione della categoria di soci alla quale chiede di
essere iscritto. -----

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto

nei precedenti punti b), c), d), e), f) e g) relativi alle
persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le
seguenti informazioni: -----
- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e
la sede legale; -----
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la
domanda; -----
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----
L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda se-
condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-
tualistico e l'attività economica svolta. -----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-
teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro
dei soci. -----
L'Organo Amministrativo - deve, entro 60 (sessanta) giorni,
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-
sione e comunicarla agli interessati. -----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo
Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di
decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-
niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la
quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-
te convocata, in occasione della successiva convocazione. -----
L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella

nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-
terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-
ci. -----

Art. 8 (Obblighi del socio) -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge - e
dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-
l'Organo Amministrativo: -----

- del capitale sottoscritto; -----

- dell'eventuale tassa di ammissione determinata dall'Organo
Amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istrutto-
ria della domanda di ammissione; -----

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea
dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta
dell'Organo Amministrativo; -----

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-
lio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla rice-
zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera
raccomandata alla Cooperativa. -----

Art. 9 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-
glimento o per causa di morte. -----

Art. 10 (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano su modello a disposizione del socio presso la sede della Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo - deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può effettuare un tentativo di composizione con le modalità previste dall'articolo 39 del presente Statuto, salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con

la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Art. 11 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----

- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento; -----

- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----

- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-

coltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi; --

- che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo; -----

- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli; -----

- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale; -----

- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come previsto dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile; -----

- che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte consecutivamente alle Assemblee regolarmente convocate. -----

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. Detta esclusione è dichiarata contestualmente al provvedimento di licenziamento. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può tentare una composizione con le modalità previste dall'articolo 39 del presente statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, salvo il ricorso all'Autorità Giudiziar-
ria ordinaria. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo. -----
Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) -----
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax, e-mail certificata o raccomandata a mano. -----
Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrati-
vo su tali materie, sono demandate alla decisione dell'arbi-
tro, previo tentativo di composizione con le modalità previ-
ste dall'articolo 39 del presente statuto. -----
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-
na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comuni-
cazione dei provvedimenti stessi. -----
Art. 13 (Liquidazione) -----
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-

vamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, comma 5, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. --

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Art. 14 (Morte del socio) -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 12 (dodici) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. -----

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile. -----

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d), e), f), g) ed i) oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. -----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile. -----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un

anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la Società gli eredi del socio defunto. -----

----- TITOLO IV -----

----- SOCI SOVVENTORI -----

Art. 16 (Soci sovventori) -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio
1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni. -----

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori) -----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da
quote trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque vir-
gola zero zero) ciascuna. -----

Ogni socio deve sottoscrivere un numero di quote non inferio-
re al minimo previsto dalla legge. -----

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) -----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci
in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-
tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente

	previo gradimento dell'Organo Amministrativo. -----	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque. -----	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione. -----	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione) -----	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti: -----	
	a) l'importo complessivo dell'emissione; -----	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	Amministrativo , del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse; -----	
	c) il termine minimo di durata del conferimento; -----	
	d) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 (un) voto, indipendentemente dall'ammontare del	
	conferimento. -----	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	35	

	in assemblea generale. -----	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per Legge	
	e il numero di voti da essi portati. -----	
	Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale socia-	
	le a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori. -----	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli. -----	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori) -----	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Ci-	
	vile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
	bilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo. -----	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori. -----	
	----- TITOLO V -----	
	----- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----	

	Art. 21 (Elementi costitutivi) -----	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore	
	né superiore ai limiti stabiliti dalla legge. La quota com-	
	plessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore	
	ai limiti di legge; -----	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale; -----	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti; -----	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; ---	
	d) dall'eventuale riserva straordinaria indivisibile; -----	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per Legge o per statuto. -----	
	Le riserve indivisibili per disposizione di Legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società. -----	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	37	

volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. -----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste dall'articolo 39 del presente statuto, salvo il diritto di recesso. -----

Art. 23 (Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo

provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

In nessun caso possono essere distribuiti gli utili annuali ai soci cooperatori e sovventori. -----

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli stessi destinandoli: -----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista dalla Legge medesima; -----

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni. ---

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costituzione di riserve indivisibili. -----

Art. 24 (Ristorni) -----

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

L'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----

- erogazione diretta; -----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; --
- emissione di quote di sovvenzione. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

----- TITOLO VI -----

----- ORGANI SOCIALI -----

Art. 25 (Organi) -----

Sono organi della Società: -----

- l'Assemblea dei soci; -----
- il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico; --
- il Collegio dei sindaci, se nominato ovvero se obbligatorio per Legge. -----

Art. 26 (Assemblea) -----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax, e-mail o consegna manuale diretta inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. -----

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea) -----

L'Assemblea: -----

- approva il bilancio e destina gli utili; -----

- delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; -----

- procede alla nomina dell'Organo Amministrativo; -----

- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; -----

- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-

ministratori ed ai Sindaci; -----

- approva i regolamenti interni; -----

- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; -----

- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----

- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione. -----

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente ottavo alinea deve essere redatto da un notaio. -----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23. -----

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. -----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della

	richiesta. -----	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) -----	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto. -----	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto. -----	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno. -----	
	L'assemblea è validamente costituita anche se tenuta a mezzo	
	videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano ri-	
	spettati i principi di collegialità, buona fede e di parità	
	di trattamento dei soci. In particolare è necessario che: ----	
	sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	-- del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità	
	-- e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli	
	stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la	

	-- documentazione predisposta per la riunione, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	

	-- sultati ----- della ----- votazione;	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	43	

--	zione;	
	sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
--	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e tra-	

--	smettere ----- documenti;	
	vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
--	tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio/video	
--	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
--	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione	
--	nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
--	verbalizzante.	
	Art. 29 (Votazioni - voto) -----	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. --	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te. -----	
	Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19,	
	secondo comma. -----	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	44	

personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o componente dell'Organo di controllo della Cooperativa. -----

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. --

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea) -----

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

Art. 31 (Assemblee separate) -----

La Cooperativa istituisce le assemblee separate anche in mancanza dell'obbligo di legge, assemblee che saranno regolate, oltre che dalle altre disposizioni del Codice Civile, dal presente Statuto e da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, nel rispetto della democraticità della Cooperativa e del diritto di partecipazione dei soci alle decisioni sociali. -----

L'Organo Amministrativo - convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. -----

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della Cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali e/o lavorative, secondo il regolamento all'uopo predisposto, come previsto nel primo capoverso del presente articolo e senza vincolo di un numero minimo per la formazione della Sezione. -----

Tali Sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci operanti sul territorio ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della Cooperativa, in modo da favorire la partecipazione dei soci ai momenti decisionali assembleari. -----

Qualora il numero dei soci superi i 1.000 (mille) il Consiglio potrà valutare l'istituzione di più sezioni. -----

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate. -----

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti dal-

35 di 44

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della carica. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice
Presidente. -----

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo) -----

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi
solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-
te statuto. -----

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie at-
tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo
2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione,
recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono
sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi
componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni
dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e
le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-
ferire all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, se
nominato ovvero se obbligatorio per legge, sul generale anda-
mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, non-
ché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimen-
sioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle
sue controllate. -----

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo Amministra-

tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. -----

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni) -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. -----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati ovvero se obbligatori per legge, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che ciascuno dei partecipanti possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. -----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. -----

Art. 35 (Integrazione del Consiglio) -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci rimanendo in carica fino alla sua sostituzione. -----

Art. 36 (Compensi agli Amministratori) -----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato ovvero se obbligatorio per legge, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. -----

Art. 37 (Rappresentanza) -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza della Cooperativa di

fronte ai terzi e in giudizio. -----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. -----

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

Art. 38 (Collegio Sindacale - Revisore Legale) -----

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per Legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di Presidente, membri effettivi e supplenti secondo le disposizioni di legge nel cui ambito l'assemblea effettua le scelte. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. -----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata

del loro ufficio. -----

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Qualora previsto dalla legge - eventualmente anche in assenza del Collegio Sindacale - l'Assemblea dei soci procederà alla nomina del o dei Revisori legali dei conti che dovranno avere i requisiti di legge e che opereranno con le modalità e secondo la disciplina di legge. -----

----- TITOLO VII -----

----- CONTROVERSIE -----

Art. 39 (Clausola compromissoria) -----

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente Statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel di-

41 di 44

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lettera c); -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

----- TITOLO IX -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 42 (Regolamenti) -----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 28. -----

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

Art. 44 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di Legge sulle società cooperative sociali previste dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni. -----

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 del Codice Civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to: Giovanni Pilato

- " - GIORGIO OLIVERI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette prima della registrazione ad uso del Registro delle Imprese di Forlì.
Imposta di bollo esente ai sensi dell'articolo 19 della Tabella Allegato "B" al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.642 e successive modificazioni.